

AUTOSTAZIONE DI LECCE

CONVENZIONE

TRA

S.G.M. Società Gestione Multipla S.p.A. con sede a Lecce, in Via S.P. Lecce-Vernole Km 1,5, cap. 73100, P. IVA e C.F. 03500970755, ai fini del presente atto rappresentata da _____, ivi domiciliato per la carica, nato a il _____, nel prosieguo per brevità denominato "SGM"

E

_____ con sede in _____, via: _____, cap. _____, iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese di _____, codice fiscale e partita IVA _____ PEC: _____, Codice Destinatario per fatturazione elettronica _____ in persona del Legale Rappresentante _____, ivi domiciliato per la carica, nato a _____, nel prosieguo per brevità denominata " _____ " o "Vettore"

PREMESSO

- che SGM detiene la titolarità della gestione dell'Autostazione sita a Lecce in Piazza Carmelo;
- che il Vettore ha espresso interesse all'utilizzo dell'Autostazione, per l'attestamento dei propri servizi di autotrasporto, ed in particolare per le attività di carico/scarico dei passeggeri;
- che SGM intende procedere alla formalizzazione di una Convenzione per l'utilizzo della predetta Autostazione, avente natura transitoria, ai seguenti patti e condizioni;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

SGM concede al Vettore che accetta, l'utilizzo dell'Autostazione di Lecce, per la sosta breve dei propri veicoli necessaria per le attività di carico/scarico dei passeggeri, secondo le prescrizioni indicate nei successivi articoli.

L'Autostazione sarà utilizzata nel rispetto del PIA allegato alla presente Convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 3

Obblighi del Vettore

All'interno dell'Autostazione il Vettore deve rispettare le norme del Codice della Strada, la segnaletica stradale presente, le indicazioni scritte ed esposte sugli appositi cartelli e le eventuali ulteriori indicazioni fornite verbalmente dal personale incaricato, addetto e autorizzato da SGM al regolare esercizio dell'Autostazione. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà

l'esclusiva responsabilità del Vettore, in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio ed all'altrui veicolo, a persone e/o a cose.

Il Vettore, nell'utilizzo della banchina di carico e scarico dei passeggeri, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale autorizzato da SGM e presente nell'area; in ogni caso non è consentita la sosta lungo la banchina per un periodo superiore ai 15 minuti per operazione di carico o scarico, trascorsi i quali il veicolo dovrà liberare lo stallo e uscire dall'area dell'Autostazione. E' espressamente vietato effettuare operazioni di carico o scarico dei passeggeri in aree differenti dalla banchina dedicata a tale operazione.

Il Vettore ha l'obbligo di trasmettere a SGM il calendario dei transiti, comunicando, con adeguato anticipo, le eventuali modifiche che lo stesso potrà subire nel corso della validità del contratto.

All'interno dell'area dell'Autostazione è espressamente vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non preventivamente autorizzata da SGM.

Il Vettore ha l'obbligo di comunicare i riferimenti (numero telefonico, e-mail, pec) di un Referente operativo da contattare per tutte le esigenze legate all'esecuzione del presente contratto.

Art. 4

Durata

La durata della presente Convenzione avrà decorrenza a partire dal __/__/____ e terminerà il __/__/____.

Le Parti escludono tassativamente la possibilità di rinnovo tacito della presente Convenzione.

Art. 5

Corrispettivo e modalità di pagamento

Per l'utilizzo dell'Autostazione verrà applicata una tariffa mensile di € 50,00 (cinquanta/00) IVA inclusa, con pagamento mensile posticipato, mediante bonifico bancario, a 30 giorni data fattura emessa da SGM.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c n. _____, c/o ag. _____ di _____ - ABI _____, CAB _____, CIN _____, IBAN: _____.

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Vettore, qualunque ne sia il titolo.

In caso di ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza della presente Convenzione, il Vettore dovrà corrispondere a SGM gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione. S'intende che il Vettore sarà tenuto ad effettuare, con puntualità, il dovuto pagamento anche in caso di ritardata ricezione della fatturazione in originale da parte di SGM.

Il Vettore, qualora risulti inadempiente, è tenuto al pagamento delle spese legali, anche stragiudiziali, nonché delle spese e/o delle commissioni relative ad eventuali interventi effettuati da terzi, per conto di SGM, per il recupero del credito.

Il tasso di interessi di mora sarà pari al tasso di riferimento della BCE all'inizio del semestre solare di riferimento, maggiorato di 8 punti percentuali e, comunque, nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, SGM potrà risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 6 Penali

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti, in particolare nell'utilizzo delle aree di carico/scarico dei passeggeri, SGM provvederà ad applicare al Vettore una penale di € 50,00.

Le violazioni e la conseguente applicazione delle penali sarà comunicata da SGM via posta elettronica certificata. La somma dovuta a titolo di penale dovrà essere corrisposta dal Vettore entro 20 giorni.

In caso di mancato pagamento della penale, SGM si riserva sin d'ora la facoltà di rivalersi direttamente sul deposito cauzionale, facoltà rispetto alla quale il Vettore manifesta fin d'ora il proprio assenso.

In caso si riscontrassero un numero maggiore di tre trasgressioni, contestualmente all'applicazione della penale di € 50,00 per ogni trasgressione, SGM potrà risolvere la presente Convenzione.

Art. 7 Deposito Cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione, ivi incluso il pagamento del corrispettivo e delle penali ivi previste, il Vettore costituirà a favore di SGM un deposito cauzionale di € 150 (centocinquanta/00), mediante trasferimento sul c/c bancario n. , intestato a SGM, da versare entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, pena la nullità dello stesso.

Detto deposito cauzionale sarà mantenuto nella sua misura intera per tutta la durata della presente Convenzione. Qualora l'ammontare del deposito si dovesse ridurre, il Vettore dovrà reintegrare l'importo entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, SGM si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito senza la corresponsione di interessi, alla scadenza della presente Convenzione, previa verifica di SGM del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dal Vettore.

Art. 8 Responsabilità e Assicurazione

SGM mette a disposizione del Vettore esclusivamente spazi delimitati e dedicati alle operazioni di carico/scarico dei passeggeri e non assume alcun obbligo di vigilanza né di custodia degli stessi. SGM non è responsabile per danni, diretti e/o indiretti, subiti dai veicoli nell'area dell'Autostazione, da qualunque causa determinati, né per il furto, anche parziale, consumato o tentato, dei veicoli e/o dei relativi accessori o bagagli.

SGM non è responsabile di eventuali disservizi (ritardi, ecc.) che possono essere generati da cause di forza maggiore, quali ad esempio intervento delle forze dell'Ordine per ragioni di ordine pubblico, sommosse popolari, manifestazioni, atti di terrorismo, calamità naturali, ecc... SGM non è responsabile, altresì, per eventuali danni arrecati ai veicoli in sosta da altri utenti o da altri veicoli

presenti nell'area, né per eventuali danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni e atti di terrorismo, o derivati da calamità naturali o da cause di forza maggiore.

A tal fine il Vettore dichiara di essere stato debitamente informato che all'interno dell'Autostazione non esiste una vigilanza dei veicoli in genere e che non è stata stipulata una assicurazione per furti, danni e incendi per i citati veicoli.

Il Vettore è responsabile di ogni danno ed infortunio che dovesse derivare alle persone ed alle cose in relazione alla fruizione dei servizi di cui alla presente Convenzione.

Il Vettore, pertanto, solleva SGM da ogni azione e reclamo di qualsiasi natura che provenisse dalle competenti Autorità e/o soggetti privati per le trasgressioni alle leggi o alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, incendi, igiene, sanità e quanto altro attinente all'esercizio dell'attività espletata, cui l'area è destinata, impegnandosi fin d'ora a risarcire ogni eventuale spesa sostenuta a tale titolo da SGM.

Art. 9 Recesso anticipato

Ciascuna delle parti avrà diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione per sopravvenute esigenze rimesse alla propria esclusiva valutazione, con preavviso scritto non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvi i casi imprevedibili o di forza maggiore, da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Nel caso di recesso di SGM, il Vettore non potrà vantare diritto alcuno a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, eccetto il rimborso delle eventuali somme versate relative al periodo di mancato utilizzo.

Nel caso di recesso del Vettore lo stesso resterà, comunque, obbligato a pagare il corrispettivo per il periodo in cui ha usufruito dell'Autostazione, fino alla data di interruzione del servizio.

Art. 10 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Il Vettore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che, lavorando per suo conto, avranno facoltà di accesso nell'area, tutte le norme, le disposizioni, le prescrizioni e le cautele in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e s.m. e i., impegnandosi ad ottemperare a proprie cura e spese a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, ed eventualmente da SGM esonerando SGM da ogni responsabilità e da pretese di terzi.

A carico esclusivo del Vettore è l'apprestamento di tutte le misure di salvaguardia atte a garantire l'incolumità di persone e cose limitatamente all'utilizzo dell'area nel periodo di vigenza della presente convenzione, esonerando SGM da ogni responsabilità civile e penale conseguente alla non applicazione delle misure di salvaguardia.

Art. 11 Clausola di trasparenza

Il Vettore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

- b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Vettore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Vettore che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla relativa risoluzione.

Art. 12

Tutela dei dati personali

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione della presente convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività di SGM sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

Art. 13

Osservanza del Codice Etico

Il Vettore dà atto di aver preso visione del Codice Etico di SGM, pubblicato nel sito internet della società www.sgmlecce.it nella sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Etico", che dichiara di ben conoscere e si impegna a rispettare. L'eventuale violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel suddetto Codice Etico configura un'ipotesi di risoluzione espressa della Convenzione.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il Vettore, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione e nei rapporti con SGM, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico di SGM, quale parte integrante del modello organizzativo e di gestione definito per gli effetti esimenti di cui al D.Lgs. 231/01, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di S.G.M. S.p.A.. e del responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce.

In caso di violazione del suddetto Codice, che sia riconducibile alla responsabilità del Vettore, sarà facoltà di SGM risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Convenzione a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax/posta elettronica, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Vettore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni SGM e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

Art. 14

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione, stipulazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, nonché eventuali azioni monitorie o cautelari, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Lecce.

Art. 15

Registrazione

Il presente atto, il cui corrispettivo è soggetto all'IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto, in tal caso l'onere risulterà a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 16

Completezza della Convenzione e modifiche

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto, con l'esatta indicazione della clausola contrattuale che si intende modificare e/o integrare.

Art. 17

Ambiente

Il Vettore, per tutta la durata della presente Convenzione, si obbliga ad osservare ed a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela di ambiente e contro l'inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina d'uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive all'ozono stratosferico, e di gestione rifiuti.

Inoltre, il Vettore si impegna a:

- non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'area dell'Autostazione e nelle aree adiacenti;
- non depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere nell'area dell'Autostazione e nelle aree adiacenti;
- non immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque;
- non introdurre, depositare e/o tenere nei veicoli parcheggiati materiali o sostanze

infiammabili o esplosive, nonché oggetti pericolosi.

Qualora si verifichi un danno ambientale nell'area oggetto della presente Convenzione, che sia riconducibile ad una o a più azioni commesse dal Vettore, o comunque riconducibili alle sue attività, per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge e di norme tecniche, questo è obbligato a norma di legge a ripristinare le condizioni originarie dell'area e delle risorse naturali, manlevando e tenendo indenne SGM da qualsivoglia responsabilità, onere di ripristino e di risarcimento da parte di terzi.

Nel caso in cui il Vettore non abbia provveduto al ripristino del danno ambientale e non abbia inoltre provveduto a presentare alle autorità competenti entro trenta giorni dall'evento dannoso le possibili misure da intraprendere, la presente Convenzione è da intendersi risolta per uso dell'area non conforme alla legge.

Art. 18

Divieto di cessione

E' vietata la cessione anche parziale della presente Convenzione.

Art. 19

Risoluzione della Convenzione

E' in facoltà di SGM risolvere la presente Convenzione con efficacia immediata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., salvo il diritto di chiedere i maggiori danni economici e morali subiti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria;
- c) mancato o inesatto adempimento da parte del Vettore anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli: 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); 6 (Penali); 7 (Deposito Cauzionale); 8 (Responsabilità e Assicurazione); 13 (Osservanza del Codice Etico); 17 (Ambiente); 18 (Divieto di cessione);

In tutti i casi sopra richiamati, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di SGM, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o PEC, senza bisogno di preavviso o messa in mora.

Lecce, _____

Letto, firmato e sottoscritto

SGM

IL VETTORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. vengono specificatamente approvate le pattuizioni di cui agli articoli:

Art. 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art. 6 (Penali); Art. 7 (Deposito cauzionale); Art. 8

(Responsabilità e Assicurazione); Articolo 9 (Recesso anticipato); Art. 14 (Foro competente) Art. 17 (Ambiente); Articolo 18 (Divieto di cessione) Articolo 19 (Risoluzione della Convenzione).

Lecce, _____

IL VETTORE

Allegati:

1. programma di esercizio del Vettore, comprensivo dei dati relativi a ogni corsa commerciale (origine, destinazione, orari, frequenza) e dei dati relativi alla sosta prevista dei veicoli nel Terminal (ora di arrivo e partenza)
2. copia della visura camerale del Vettore in corso di validità;
3. copia delle licenze del Vettore di esercizio delle tratte di MLP;
4. copia del presente PIA firmato in ogni pagina dal legale rappresentante;